



# STATUTO

Confagricoltura Veneto

Via C. Monteverdi, 15 – 30170 Mestre Venezia

Tel 041 987400 – Fax 041 989034

[fedvenet@confagricoltura.it](mailto:fedvenet@confagricoltura.it)

[www.confagricolturaveneto.it](http://www.confagricolturaveneto.it)





# STATUTO

*Approvato dall'Assemblea il 24 Giugno 2003*

Rogito Notaio Dott. Elena Bressan

Raccolta n. 3266 – Repertorio 8500

Registrato a Padova il 01.07.2003



# STATUTO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE SCOPI – OBBLIGHI E CONTRIBUTI

#### **Art. 1**

##### Costituzione – Denominazione – Sede

E' costituita dalle Unioni provinciali agricoltori del Veneto come associazione non riconosciuta senza fine di lucro, la Federazione Regionale degli Agricoltori del Veneto denominata "Confagricoltura Veneto", con sede in Venezia – Mestre, via Monteverdi n. 15 ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che, unitamente al regolamento, fa parte integrante del presente statuto.

#### **Art. 2**

##### Scopi

La Federazione rappresenta le Unioni suddette in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrato al loro interno.

La Federazione Regionale:

- a) Esercita la rappresentanza generale e particolare di cui al comma precedente nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello regionale, nonché degli Organismi Sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello regionale;
- b) Promuove e coordina le iniziative volte a potenziare ad assistere le Unioni Provinciali nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative dell'Ente Regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
- c) Assicura il collegamento tra le Unioni Provinciali Agricoltori della Regione e gli organi centrali;
- d) Realizza il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Unioni Provinciali Agricoltori nell'ambito della Regione Veneto, sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli Organi statuari delle medesime;
- e) Compie nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale che ad essa siano espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali interessate;
- f) Studia i problemi agricoli, realizza servizi e svolge tutti i compiti e le attività di interesse regionale o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione o dalle Unioni Provinciali degli Agricoltori;
- g) Designa ed eventualmente nomina propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi delle categorie agricole a livello regionale;
- h) Prende qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'agricoltura regionale, nel rispetto delle direttive confederali;
- i) La Federazione Regionale ha, inoltre, tra i suoi scopi quello di pubblicare e diffondere, senza fini di lucro, giornali, periodici o altre pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico,

sindacale o di altra natura, di acquisire testate giornalistiche, elaborare e distribuire studi o pubblicazioni di carattere informativo che possano essere utili ai soci delle Unioni o alle Unioni stesse e, comunque, all'agricoltura e di esercitare a tutti gli effetti un'attività editoriale.

### **Art. 3**

#### Enti aderenti

Possono aderire alla Federazione Regionale le associazioni, gli enti, le organizzazioni e le società operanti nella regione che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Federazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e dalla produzione agricola in genere.

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio direttivo.

### **Art. 4**

#### Obblighi delle Unioni e contributi

Per gli scopi di cui all'art.2 del presente statuto, le Unioni Agricoltori devono attenersi e comunque uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive degli organi statutari della Federazione.

Esse sono altresì tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria alle spese di funzionamento della Federazione Regionale.

In caso di mancato adempimento all'obbligo contributivo, la Confederazione potrà provvedere in via diretta alla riscossione per conto della Federazione avvalendosi dei crediti vantati dalle Unioni nei suoi confronti.

I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo della Federazione sulla base del bilancio della stessa. Essi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

### **Art. 5**

#### Inosservanza degli obblighi delle Unioni Federate

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari delle Unioni Provinciali Agricoltori nei confronti della Federazione, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- a) La richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale, chiedendo, nel contempo, alla Confederazione stessa, di partecipare all'ispezione;
- b) La sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione;
- c) La richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione, a norma dell'art. 6 del predetto Statuto;
- d) La richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli articoli 6 e 7 dello Statuto confederale.

#### Perdita del diritto di associato

La perdita della qualità di associato alla Confagricoltura, in base all'art. 8 dello Statuto confederale, comporta in via automatica il venir meno della qualifica di socio della Federazione.

## TITOLO II

### ORGANI DELLA FEDERAZIONE

#### **Art. 6**

##### Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi della Federazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Unione.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Art. 7**

##### Assemblea

L'Assemblea è costituita da:

1. Delegati nominati dalle singole Unioni, uno per ogni 500 iscritti ed uno per ogni Euro 1.000 (mille) di contributo associativo secondo criteri individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Presidenti delle Sezioni Regionali di Prodotto.

#### **Art. 8**

##### Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 31 maggio; in via straordinaria, per iniziativa per presidente, in caso di necessità od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno 3 Unioni associate o 4 delle Sezioni di Prodotto Regionali costituite.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea della Federazione è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

#### **Art. 9**

##### Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso spedito ai componenti di essa, dalle Unioni che li designano, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo della

riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

#### **Art. 10**

##### Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

#### **Art. 11**

##### Presidente – Segreteria dell'Assemblea Verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori ove designati.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

#### **Art. 12**

##### Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) L'eventuale nomina del presidente onorario della Federazione;
- 2) La determinazione delle direttive generali dell'attività della Federazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive e le istruzioni confederali per il pieno adempimento degli scopi previsti dell'art.2 del presente statuto;
- 3) Lo studio di proposte ed il coordinamento di problemi di carattere generale che riguardano l'agricoltura, le categorie e le Unioni, ai fini della migliore tutela dei loro rispettivi interessi;
- 4) L'approvazione, entro il 31 maggio, per ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- 5) Le modifiche dello statuto;
- 6) La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) L'elezione nel proprio seno di due membri che facciano parte del Consiglio Direttivo;



- 8) Le decisioni sulla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 5 da parte delle Unioni Provinciali Agricoltori federate.

### **Art. 13**

#### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- 1) Dal Presidente e da due Vice Presidenti della Federazione;
- 2) Dai Presidenti delle singole Unioni Provinciali Agricoltori;
- 3) Dal Presidente della Federazione cessato dal precedente turno di presidenza;
- 4) Da due membri eletti dall'Assemblea nel suo seno;
- 5) Da non più di due membri aggiunti per cooptazione;
- 6) Dal Presidente della Federazione Regionale dell'Anga.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto regionali partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i Presidenti degli altri Enti di cui all'art.3.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, inoltre, con voto consultivo, i Direttori delle Unioni Provinciali.

Segretario del Consiglio Direttivo della Federazione è il Direttore della stessa.

### **Art. 14**

#### Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o della Confederazione.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione ai componenti di esso ed alla Confederazione, da farsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La comunicazione stessa deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente; dal Vice Presidente eletto con maggior numero di voti, o in parità di voti, dal più anziano di età. In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia delle deliberazioni dovrà essere inviata, entro trenta giorni dalla riunione, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione, a tutte le Unioni Provinciali ed alla Confederazione.

**Art. 15**Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Federazione;
- b) Cooptare eventualmente fino ad un massimo di due membri su proposta del Presidente, con durata fino al termine del mandato;
- c) Determinare i criteri di attribuzione alle Unioni del numero di delegati componenti l'Assemblea della Federazione, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- d) Determinare i programmi di attività della Federazione nel quadro delle direttive generali espresse dall'Assemblea;
- e) Esprimere motivato parere, nel quadro delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria e nel rispetto della disciplina contrattuale attuata in sede nazionale; sulle proposte di contratto o di accordo collettivo che le Unioni Provinciali ed i loro sindacati intendono stipulare o di cui siano richiesti;
- f) Compiere, nell'ambito generale, quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria interessate;
- g) Istituire, accorpate o modificare o suddividere le Sezioni Regionali di Prodotto, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto confederale;
- h) Istituire eventualmente Federazioni Regionali di categoria;
- i) Costituire organismi di natura consultiva ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto e designare alla Confederazione i rappresentanti regionali al comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse e del comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate scelti tra i rappresentanti espressi dalla Unioni Provinciali Agricoltori;
- l) Nominare d'intesa con la Confederazione il direttore;
- m) Esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della Federazione, da presentare all'assemblea, tenuto conto dei termini di cui all'art.12 punto 4;
- n) Fissare le aliquote e la misura dei contributi che le unioni Provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'art.4 commi 2 e 3 del presente statuto;
- o) Deliberare su proposta del direttore, la costituzione di propri uffici;
- p) Ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
- q) Deliberare, su proposta del presidente, nei casi di inadempienza, degli obblighi delle Unioni Provinciali Agricoltori, a norma dell'art. 5 del presente statuto;
- r) Deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal presidente e su quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
- s) Deliberare sulle domande di adesione di cui all'art. 3.

**Art. 16**Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo della Federazione. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione verso le Unioni Provinciali, l'Amministrazione statale, regionale e locale, i terzi ed in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, ad effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo.

Il Presidente, su sua espressa delega, convalidata dal Consiglio Direttivo; può attribuire alcune delle sue funzioni, di cui al successivo art. 17, ad uno dei Vice Presidenti.

L'incarico del Presidente di Federazione è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo, nazionale e regionale.

## **Art. 17**

### Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) Eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dare le disposizioni necessarie per la loro attuazione;
- b) Adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Federazione, assicurando con continuità i rapporti con gli organi della Confederazione e con quelli delle Unioni Provinciali;
- c) Predisporre la proposta di bilancio ed il rendiconto economico e finanziario da presentare al Consiglio Direttivo;
- d) Proporre al Consiglio Direttivo le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del presente statuto;
- e) Esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;
- f) Provvedere all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione del Direttore;
- g) Partecipare all'Assemblea Generale ed al Comitato direttivo della Confederazione, giusta gli artt. 10, 12, 25, e 26 dello Statuto confederale;
- h) Compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

## **Art. 18**

### Presidente Onorario

Il presidente onorario, eventualmente eletto dall'assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli organi della Federazione con voto consultivo. L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale. Esso rimane in carica per un triennio e può essere riconfermato.

## **Art. 19**

### Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea nomina, anche al di fuori del proprio seno, un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso che, di norma, deve essere iscritto all'albo dei Revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo con la relazione sul rendiconto economico e finanziario.

I revisori dei conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

**Art. 20**

Collegio dei probiviri

L'Assemblea generale nomina un Collegio di tre probiviri i quali durano in carica tre anni. L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito della Federazione e delle Unioni. Al Collegio dei probiviri sono preventivamente sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri Organi della Federazione. Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i soci o tra le organizzazioni aderenti e la Federazione.

**Art. 21**

Organismi di natura consultiva

Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere sindacale, organizzativo-finanziario ed economico, sono costituiti i seguenti organi di natura consultiva:

- a) Il comitato per i problemi sindacali, composta da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- b) Il comitato per i problemi organizzativi e finanziari, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- c) Il comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- d) Il comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale.

I quattro comitati si riuniranno di norma ogni tre mesi.

La segreteria dei comitati è assicurata dal direttore o dai funzionari competenti per materia.

**Art. 22**

Sezioni di Prodotto Regionali

In conformità all'art. 22 dello Statuto confederale, le Federazioni regionali istituiscono, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per i principali prodotti o settori di produzione o settori economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.

Esse, in base ad un proprio regolamento, conforme ai criteri fissati dal Consiglio Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale.

Il Presidente di ciascuna Sezione Regionale di Prodotto può chiedere al Presidente della Federazione Regionale di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione medesima o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato.

I Presidenti delle singole Sezioni di Prodotto Regionali concorrono a costituire la Federazione Nazionale di prodotto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto confederale.

## TITOLO III

### DIREZIONE E UFFICI DELLA FEDERAZIONE

#### **Art. 23**

##### Direttore della Federazione

In conformità all'art. 26 dello Statuto Confederale il Direttore della Federazione Regionale è nominato dalla Confederazione su proposta e d'intesa con la Federazione Regionale salvo eccezioni autorizzate preventivamente ad in via temporanea dagli Organi Confederali e non può di norma ricoprire altri incarichi nell'Organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente ed in via temporanea dalla Giunta Esecutiva confederale, sentito il parere della Federazione.

Il Direttore:

- a) Provvede all'organizzazione e alla direzione degli uffici della Federazione, del cui buon funzionamento è responsabile. E' capo del personale;
- b) Applica le deliberazioni degli organi della Federazione, in conformità alle direttive date dal presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) Assicura, unitamente al presidente, la continuità di collegamento con gli organi e gli uffici della Confederazione nonché con quelli delle Unioni Provinciali;
- d) Partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi della Federazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma unitamente al presidente, i relativi verbali;
- e) Propone al presidente l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- f) Firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, che non siano di stretta competenza del presidente.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

#### **Art. 24**

##### Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Federazione;
- b) Dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- c) Dagli eventuali contributi, liberalità, lasciti di ogni altra natura e specie.

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

In caso di scioglimento il liquidatore devolverà il patrimonio della Federazione ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità.

#### **Art. 25**

##### Entrate

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) Dai contributi delle Unioni Provinciali, prevista dall'art.4 del presente statuto;
- b) Dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) Dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

#### **Art. 26**

##### Amministrazione

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Federazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 27**

##### Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo dei Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario debbano essere sottoposti all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea.

Le proposte dei bilanci dovranno essere inviate, prima della loro approvazione, alle Unioni Provinciali ed alla Confederazione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 28**

#### Ricorsi

Ferma restando al competenza del Comitato Direttivo, prevista dall'art. 13 dello Statuto confederale, esaurita la procedura prevista dall'art. 20 dello Statuto della Federazione Regionale, spetta al Consiglio dei probiviri della Confederazione, di cui all'art. 20 dello Statuto, la decisione sui ricorsi proposti dalla Federazione Regionale nei confronti delle singole Unioni, nonché delle singole Unioni nei confronti della Federazione Regionale.

I ricorsi al Comitato direttivo ed al Collegio dei probiviri, per le loro rispettive competenze, sono inoltrati attraverso il Presidente confederale.

### **Art. 29**

#### Logo Confagricoltura

La Federazione Regionale adotta il logo "Confagricoltura"

### **Art. 30**

#### Applicazione dello statuto

Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Direttivo della Confederazione, ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Confederale.

## INDICE

### TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE- SCOPI – OBBLIGHI E CONTRIBUTI

- Art.1 - Costituzione – Denominazione - Sede
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Enti aderenti
- Art. 4 - Obblighi delle Unioni e contributi
- Art. 5 - Inosservanza degli obblighi delle Unioni federate

### TITOLO II ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- Art. 6 - Organi della Federazione
- Art. 7 - Assemblea
- Art. 8 - Adunanze dell'Assemblea
- Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
- Art. 11 - Presidente – Segreteria dell'Assemblea - Verbale
- Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 13 - Consiglio Direttivo
- Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 16 - Presidente e Vice Presidenti
- Art. 17 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 18 - Presidente Onorario
- Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 20 - Collegio dei Probiviri
- Art. 21 - Organismi di natura consultiva
- Art. 22 - Sezioni di Prodotto Regionali

### TITOLO III DIREZIONE ED UFFICI DELLA FEDERAZIONE

- Art. 23 - Direttore della Federazione

### TITOLO IV PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

- Art. 24 - Patrimonio
- Art. 25 - Entrate
- Art. 26 - Amministrazione
- Art. 27 - Bilanci

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 28 - Ricorsi
- Art. 29 - Logo Confagricoltura
- Art. 30 - Applicazione dello statuto